

Dispositivo

La nozione di «costo totale del credito per il consumatore», di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che tale nozione include le spese dell'eventuale proroga del credito, qualora, per un verso, le condizioni concrete e precise della sua eventuale proroga, compresa la durata di quest'ultima, facciano parte delle clausole e delle condizioni convenute nel contratto di credito tra il mutuante e il mutuatario e, per altro verso, il mutuante sia a conoscenza delle spese stesse.

(¹) GU C 399 del 25.11.2019.

Impugnazione proposta il 6 giugno 2019 dalla Abaco Energy SA e a. avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 marzo 2019, causa T-186/18, Abaco Energy e a. / Commissione

(Causa C-436/19 P)

(2020/C 297/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Abaco Energy SA e a. (rappresentante: P. Holtrop, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 21 luglio 2020, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha statuito che l'impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e che i ricorrenti dovranno sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Julia (Romania) il 7 aprile 2020 — SC Avio Lucos SRL / Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Causa C-176/20)

(2020/C 297/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Julia

Parti

Ricorrente: SC Avio Lucos SRL

Resistenti: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Questioni pregiudiziali

1) Se il regolamento (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (¹) osti a una normativa nazionale con cui si stabilisce che l'attività minima che deve essere effettuata sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo consiste nel pascolo con animali utilizzati dall'agricoltore.

- 2) Nella misura in cui il diritto [dell'Unione europea] sopra richiamato non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se le disposizioni rispettivamente dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307 del 17.12.2013 possano essere interpretate nel senso che può essere considerato «agricoltore in attività» la persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione in circostanze come quelle della controversia principale e che detiene animali in base a taluni contratti di comodato d'uso stipulati con persone fisiche, contratti mediante i quali i comodanti affidano ai comodatari, a titolo gratuito, gli animali che detengono in qualità di proprietari, ai fini dell'uso per il pascolo, sulle superfici di pascolo messe a disposizione dai comodatari e negli intervalli di tempo concordati.
- 3) Se le disposizioni dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306 del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (?) debbano essere interpretate nel senso che per condizioni artificiali si intenda anche il caso di un contratto di concessione e di taluni contratti di comodato d'uso come quelli di cui trattasi nella controversia principale.

(¹) GU 2013, L 347, pag. 608.

(²) GU 2013, L 347, pag. 549.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 7 aprile 2020 — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidazione, Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA

(Causa C-179/20)

(2020/C 297/28)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Fondul Proprietatea SA

Convenuti: Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, in liquidazione, Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA

Intervenienti: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'adozione da parte dello Stato rumeno di una normativa che prevede, a favore di due società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato:
- a.1. la concessione di un accesso prioritario al dispacciamento e l'obbligo in capo al gestore del sistema di trasmissione di acquistare servizi ausiliari da tali società, e
 - a.2. la concessione di un accesso garantito alle reti elettriche per l'energia elettrica prodotta da tali due società, che assicuri il funzionamento continuativo di queste ultime,
- configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, vale a dire se configuri una misura finanziata dallo Stato o mediante risorse statali; se abbia carattere selettivo e se possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In caso di risposta affermativa, se tale aiuto di Stato fosse soggetto alla notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- b) Se la concessione da parte dello Stato rumeno di un diritto di accesso garantito alla rete elettrica a due società il cui capitale è detenuto in maggioranza dallo Stato, che assicuri il funzionamento continuativo di queste ultime, sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE (¹).

(¹) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009 L 211, pag. 55).